

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 013/CFA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 19 luglio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Pierlugi Ronzani, Dott. Umberto Maiello – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL CALC. FAZIO PASQUALE DANIELE (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ANDRIA BAT) AVVERSO LA SANZIONE:

- **AMMENDA € 3.000;**

INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 16, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DAL 2010 – NOTA N. 2449/400 PF14-15 GP/MA DEL 9.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Com. Uff. n. 91 del 29.5.2017)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Fazio Pasquale Daniele. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Luigi Caso, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Umberto Maiello, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT - GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. IN ORDINE:

- **ALLA VALUTAZIONE DI QUALI SIANO I CRITERI IN BASE AI QUALI L'OMISSIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DI UN SINDACO DI UNA SOCIETÀ SPORTIVA POSSA INTEGRARE, MOTIVANDO SUI FATTI, IL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 1 BIS C.G.S., IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DEL SIG. MAGRI MAURIZIO;**
- **ALLA VALUTAZIONE DEI CRITERI IN BASE AI QUALI LA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ SPORTIVA PRIVO DI DELEGA POSSA INTEGRARE, MOTIVANDO SUI FATTI, IL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 1 BIS C.G.S., IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DELLA SIG.RA GHIRARDI SUSANNA E DEI SIGG.RI SCHINELLI GIOVANNI E BALESTRIERI ARTURO;**

SEGUITO DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 099/CFA DEL 7.2.2017 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 42/2017 dell'1.6.2017)

La C.F.A., giudicando in sede di rinvio, applica la sanzione dell'inibizione a:

- GHIRARDI Susanna
- SCHINELLI Giovanni
- BALESTRIERI Arturo

di mesi 5 e l'ammenda di € 8.000;

- MAGRI Maurizio

di mesi 6 e l'ammenda di € 10.000;

I PRESIDENTI

Sergio Santoro - Maurizio Greco

Publicato in Roma il 19 luglio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio